

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2933

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MISASI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(PICCOLI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(MATTEOTTI)

—
Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine

—
Seduta del 16 dicembre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel dicembre 1969, le Camere, dopo un ampio dibattito, hanno approvato la proposta globale presentata dal Governo, comprendente un complesso di misure a favore delle popolazioni dell'Alto Adige.

Come è noto, i Titoli I e II di tale proposta formano oggetto del disegno di legge costituzionale contenente modifiche ed integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, presentato al Parlamento dal Governo il 19 gennaio 1970 ed attualmente all'esame

della Camera (atto n. 2216). Tale iniziativa legislativa riguarda la parte più rilevante delle « misure » in quanto con essa si provvede ad una nuova strutturazione dei poteri legislativi ed amministrativi autonomi delle province di Trento e di Bolzano, nell'ambito regionale.

Altri titoli della suddetta proposta formeranno oggetto di procedure diverse da quella legislativa (norme di attuazione, atto amministrativo, esame da parte del Governo).

Con il presente disegno di legge si intende attuare le misure del Titolo IV del documento, da realizzare — come ivi previsto — « con appositi provvedimenti legislativi », vale a dire con legge ordinaria. Anche per questo disegno di legge — che viene portato al vaglio del Parlamento con puntualità rispetto all'impegno assunto dal Governo con le dichiarazioni del dicembre 1969 — giova tener presente (così come esplicitato nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 2216 sovracitato) il carattere di autonoma e libera determinazione delle « misure » previste.

Per la predisposizione del presente testo, come già per il disegno di legge n. 2216, il Governo si è avvalso del Comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige (presieduto dall'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composto di rappresentanti appartenenti ai due principali gruppi linguistici della provincia di Bolzano, di rappresentanti della provincia di Trento nonché di rappresentanti dello Stato) cui è affidato, secondo la più volte citata proposta globale, appunto il compito di far corrispondere le formulazioni legislative al contenuto delle « misure ».

Il Comitato — che ha concluso i suoi lavori il giorno 9 dicembre — non è stato in grado di esprimere una proposta univoca per l'attuazione della « misura » n. 111 concernente « modifica delle circoscrizioni elettorali per la elezione del Senato allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi ». Esso ha pertanto deciso di rimettere al Governo le due proposte avanzate al riguardo affinché questo esprima la sua posizione rispetto alla attuazione della « misura » che evidentemente comporta riflessi politici di varia natura.

Il Governo, nell'intento di rispettare l'impegno di presentare in Parlamento il testo normativo di attuazione delle « misure » del Titolo IV entro il termine annunciato nel dicembre dello scorso anno e rendendosi conto

nel contempo che una soluzione responsabile e politicamente valida per l'attuazione della « misura » 111 avrebbe richiesto più tempo di quanto ne rimanesse dopo la chiusura dei lavori del Comitato, ha ritenuto dar corso alla presentazione delle norme già predisposte, riservandosi di far oggetto la misura 111 di un disegno di legge che integrerà il presente provvedimento.

Inoltre, durante i lavori del Comitato, non si è ritenuto possibile procedere, per ora, all'attuazione della prima parte della misura n. 112, occorrendo attendere la definizione delle « norme sulla programmazione economica » che regoleranno in via generale la materia.

Soltanto in quel momento le due province potranno verificare se le previsioni della « misura » risulteranno superate o meno dalle norme contenute nella legge generale.

Il Governo ha ritenuto fondata questa valutazione del Comitato ed è per questo che nel presente disegno di legge non sono contenute norme relative alla suddetta parte della « misura » 112.

Anche per altra misura, quella indicata con il n. 118, il Governo ha ritenuto di aderire alla proposta di rinvio formulata dal Comitato, su unanime richiesta dei rappresentanti delle due province di Trento e di Bolzano, basata sull'affermata connessione esistente tra detta misura, che riguarda aziende municipalizzate di distribuzione di energia elettrica, e quanto previsto dal disegno di legge costituzionale n. 2216.

Il disegno di legge che viene presentato all'esame del Parlamento è composto di 51 articoli e segue l'ordine progressivo delle « misure » del Titolo IV del documento per l'Alto Adige; esse, per la eterogeneità degli argomenti trattati, non si sarebbero prestate ad una diversa distribuzione.

Nella compilazione del testo, si è ritenuto opportuno far ricorso a titoli la cui denominazione fa riferimento agli argomenti delle misure.

Si da qui di seguito un sintetico quadro del contenuto delle norme in relazione ai vari titoli.

TITOLO I. — (Commissioni locali di revisione cinematografica e agevolazioni fiscali per films in lingua tedesca) — misure 106 e 107.

Vengono apportate alcune modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, per permettere un esame più rapido e meno oneroso dei

films in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano. A tale scopo sono istituite sezioni di revisione in primo ed in secondo grado a carattere locale che sostituiscono in quella provincia la commissione centrale.

Le sezioni sono tre, al fine di assicurare che anche il giudizio di secondo grado possa essere espresso in sede locale da due sezioni riunite, diverse da quella pronunciata in prima istanza, nel rispetto del sistema previsto dalla citata legge n. 161.

La composizione delle sezioni tiene conto delle necessità di adeguamento derivanti dal decentramento del servizio ed anche della destinazione dei films in oggetto alla popolazione di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

TITOLO II. — (Ripartizione tra Stato e provincia del materiale dell'Archivio di Stato di Bolzano) — misura 108.

Si provvede alla ripartizione tra Stato e provincia di Bolzano del materiale custodito nell'Archivio di Stato di Bolzano. Un apposito allegato indica gli archivi e i documenti che passano all'istituendo Archivio della provincia e quelli che invece rimangono all'Archivio di Stato.

Ai fini della concreta ripartizione del materiale archivistico, si è osservato il criterio di conservare all'Archivio di Stato i documenti emanati da organi a carattere « sovrano », e perciò propriamente statali; inoltre, secondo una regola della scienza archivistica, si è ritenuto opportuno non scorporare — per quanto possibile — i fondi archivistici interessati.

Dopo aver disposto la ripartizione del materiale, il disegno di legge demanda alla provincia la custodia e manutenzione degli atti di particolare interesse storico-locale, rimanendo ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica e sulla consultabilità degli atti e sugli scarti.

Il Presidente della Giunta provinciale — attesa la struttura autonomistica della provincia di Bolzano nella cui organizzazione andrà ad inserirsi l'istituendo Archivio provinciale — risponderà allo Stato dell'applicazione delle norme statali in materia archivistica.

TITOLO III. — (Rapporti tra ISTAT e regione e province per censimenti ed indagini statistiche) — misura 109.

Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare censimenti e statistiche in genere,

si riconosce alla regione Trentino-Alto Adige e alle province di Trento e di Bolzano il diritto di effettuare particolari censimenti e rilevazioni nei settori di loro competenza legislativa e amministrativa, con modalità che devono essere concordate con l'ISTAT.

Dato il carattere ufficiale riconosciuto ai censimenti e alle indagini della regione e delle province, sono state estese agli stessi le garanzie penali previste dalle norme statali purché siano previsti da apposita legge autonoma o almeno da un formale decreto dei competenti organi locali.

In considerazione della nuova struttura autonomistica prevista per la regione Trentino-Alto Adige, si dispone che in quel territorio le indagini dell'ISTAT sono riferite su scala provinciale invece che regionale.

TITOLO IV. — (Riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale) — misura 110.

Dopo aver espressamente attribuito, giusta la recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 70 del 1970), alle province di Trento e di Bolzano la potestà di riconoscere, nelle materie di loro competenza, persone giuridiche private a carattere locale, si dispone la delega ai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano per il riconoscimento giuridico di enti svolgenti attività non comprese nelle materie di competenza provinciale.

Così facendo si distingue tra il caso della titolarità del potere di riconoscimento giuridico da parte delle province (quando trattasi di enti svolgenti la loro attività nell'ambito delle competenze provinciali) e quello dell'esercizio del potere su delega dello Stato, per tutti gli altri enti privati a carattere locale.

Nella seconda ipotesi, in base ai principi che regolano l'istituto della delega, i presidenti delle Giunte provinciali dovranno attenersi alle direttive generali del Governo.

TITOLO V. — (Iniziative industriali a partecipazione statale o a capitale estero) — misura 112, seconda parte.

La norma riguarda la seconda parte della misura.

Date le particolarità della provincia di Bolzano si prevede una procedura di intesa Stato-provincia (che in base alla riforma dello statuto ha competenza in materia di incremento della produzione industriale) per le

iniziative industriali a carattere pubblico e, correlativamente, per quelle a capitale estero. Con ciò viene anche assicurato lo sviluppo di settore coordinato alle previsioni della programmazione. Infatti l'intesa avviene nell'ambito del CIPE.

A proposito di « capitale estero », è evidente che la formula normativa si riferisce al capitale sociale dell'impresa e non già ai finanziamenti di esercizio.

TITOLO VI. — (Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni) — misura 113.

Si prevede che nelle province di Trento e di Bolzano i segretari comunali passano alle dipendenze organiche dei comuni.

Viene così assicurata, nell'intero ambito regionale, l'unità di ordinamento dei comuni anche per quanto riguarda il funzionario posto al vertice della loro organizzazione burocratica.

Tale unità ordinamentale a livello regionale, è postulata in via generale per tutti gli enti locali dallo stesso tipo di competenze che, in materia, sono state conservate alla regione anche in base alla riforma dello statuto. Sarà infatti — come espressamente previsto dalla misura — una legge regionale a regolare la materia secondo quanto previsto nel disegno di legge. I comuni, poi, sulla base della legge regionale eserciteranno la normale potestà regolamentare.

Il disegno di legge contiene norme che, per alcuni aspetti essenziali, stabiliscono una necessaria correlazione tra la legge regionale e quella statale al fine anche di assicurare, nell'ambito della categoria, un certo collegamento tra la posizione dei segretari comunali della regione con il ruolo nazionale.

Viene assicurato lo svolgimento dell'attività svolta dai segretari comunali per conto dello Stato e fatte salve le posizioni degli attuali titolari in servizio nel Trentino-Alto Adige.

TITOLO VII. — (Attività del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano in materia anagrafica) — misura 111.

Premesso che la materia anagrafica rimane alla competenza dello Stato, al Presidente della Giunta provinciale è riconosciuto il diritto di chiedere e di ottenere ispezioni in questa materia nonché di partecipare alle ispezioni in genere. Sono previste anche forme di intesa tra lo stesso Presidente e il Com-

missario del Governo per l'adozione dei provvedimenti anagrafici. In caso di mancata intesa decide il Ministro dell'interno.

Al Presidente della Giunta provinciale è, infine, riconosciuta — in determinati casi — una speciale legittimazione a proporre ricorsi in materia.

TITOLO VIII. — (Riconoscimenti di diplomi di dentista conseguiti in Germania ed in Austria) — misura 115.

Sono riconosciuti i diplomi di dentista conseguiti in Germania ed in Austria da cittadini altoatesini entro il 30 aprile 1964, termine considerato congruo per corrispondere ad esigenze politiche già riconosciute.

La norma ha una portata transitoria ed è riferita ad un limitato numero di persone che potranno esercitare la professione soltanto in provincia di Bolzano.

TITOLO IX. — (Particolare procedura per il ripristino di nomi e di cognomi nella forma tedesca) — misura 116.

Si prevede una procedura rapida e gratuita per il ripristino nella forma tedesca dei nomi e cognomi a suo tempo redatti nella lingua italiana. Gli interessati potranno, in deroga alle norme vigenti in materia di stato civile, avanzare una semplice domanda in carta libera al sindaco il quale provvederà all'ulteriore corso. Analogamente si provvede per il ripristino nella forma italiana di nomi redatti nella lingua tedesca prima del 1° gennaio 1924.

TITOLO X. — (Modificazioni di circoscrizioni giudiziarie) — misura 117.

In relazione anche a quanto previsto dalla successiva misura 136, si provvede ad un limitato riordinamento di uffici giudiziari, al fine di trasferire alcuni comuni dalla circoscrizione del tribunale di Trento a quella del tribunale di Bolzano e far così coincidere la circoscrizione giudiziaria con quella amministrativa. Al riguardo è stato interpellato il Consiglio superiore della magistratura.

TITOLO XI. — (Indennizzo all'*Alpenverein Südtirol*) — misura 119.

A riparazione del danno subito dalle sezioni altoatesine dell'*Alpenverein* con il trasferimento d'autorità al CAI dei rifugi alpini di loro proprietà disposto nel 1923, si prevede un indennizzo di lire 650 milioni a

favore dello stesso *Alpenverein* che, con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1969, n. 851, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. L'ammontare dell'indennizzo è stato determinato sulla base degli accertamenti e dei calcoli dell'UTE.

I rifugi di cui trattasi sono 17 e così denominati: Punta Cervina, Monte Luco, Monte Spico, Tre Cime di Lavaredo, Monte Pez allo Sciliar, Plose, Puez, Cima Fiammante, Plan de Coronas, Rasciesa, Passo Sella, Bressanone in Fana, Chiusa, Oltradige, Fritz Walde al Lago della Pausa, Roda di Vael, Christomanos (Savoy) al Passo Pordoi.

TITOLO XII. — (Liquidazione del patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nella regione Trentino-Alto Adige) — misura 120.

Tenuto conto delle finalità a suo tempo assegnate all'ente (legge 27 novembre 1939, n. 1780, e legge 23 dicembre 1940, n. 1914) con impostazione politica riferita specificamente alla situazione altoatesina, e tenuto conto che le finalità stesse sono — ovviamente — venute a cessare, viene disposta la cessazione dell'attività nel Trentino-Alto Adige dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Il relativo patrimonio immobiliare viene liquidato da parte dello stesso ente in base

alle direttive di una apposita commissione composta di rappresentanti statali, dell'ente e delle province interessate.

TITOLO XIII. — (Concorso finanziario straordinario al CAI — Alto Adige).

Avendo — ai fini dell'attuazione della misura n. 119 — rilevato che le condizioni di rifugi alpini di proprietà della sezione del CAI-Alto Adige sono state pregiudicate dalle note vicende altoatesine dell'ultimo decennio, si è ritenuto opportuno disporre un concorso finanziario straordinario a favore del Club alpino italiano — Alto Adige.

TITOLO XIV. — (Norma finanziaria).

La norma finanziaria ivi prevista assicura la copertura degli oneri che conseguono *una tantum* per il bilancio dello Stato dall'attuazione delle norme di cui ai Titoli XI e XIII.

In concreto, alla spesa complessiva di lire 850 milioni si provvede utilizzando una aliquota dell'accantonamento di lire 7.800.000.000 indicato nell'elenco 5, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, sotto la voce « Ministero del tesoro — Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi ».

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

COMMISSIONI LOCALI DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA E AGEVOLAZIONI FISCALI PER FILM IN LINGUA TEDESCA

ART. 1.

Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.

Ciascuna sezione è composta:

a) del presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di detto tribunale da lui designato, che la presiede;

b) di un professore di ruolo di un istituto di istruzione secondaria;

c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti.

Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.

I componenti della sezione sono nominati con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano.

Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del Governo in Bolzano.

ART. 2.

L'articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

ART. 3.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'articolo 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato

con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.

ART. 4.

Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 24 aprile 1962, n. 164, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

ART. 5.

L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.

TITOLO II

RIPARTIZIONE TRA STATO E PROVINCIA DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO

ART. 6.

Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano, demandandosi a quest'ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all'elenco, Tabella A, perché riconosciuti di particolare interesse storico locale.

ART. 7.

Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'articolo 6 avverrà dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dell'archivio storico provinciale.

ART. 8.

Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra

l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.

ART. 9.

Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purché siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.

ART. 10.

Per la nomina del personale addetto all'archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell'archivio dovrà essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso le scuole degli archivi di Stato o nelle università e in istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente.

ART. 11.

Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

ART. 12.

Nei riguardi dell'archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell'applicazione delle norme stesse da parte della provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I competenti organi statali possono, previa comunicazione, verificarne l'osservanza.

Fermo restando il disposto dell'articolo 9, per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati della provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

TITOLO III

RAPPORTI TRA ISTAT, REGIONE E PROVINCE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE

ART. 13.

Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano hanno la facoltà — con modalità da concordarsi con l'Istituto centrale di statistica — di effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia.

ART. 14.

Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.

ART. 15.

L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.

ART. 16.

Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO IV

RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE A CARATTERE LOCALE

ART. 17.

Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.

ART. 18.

I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.

Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.

ART. 19.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.

TITOLO V

INIZIATIVE INDUSTRIALI A PARTECIPAZIONE STATALE O DI CAPITALE ESTERO

ART. 20.

In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l'attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

TITOLO VI

PASSAGGIO DEI SEGRETARI COMUNALI ALLE DIPENDENZE ORGANICHE DEI COMUNI

ART. 21.

Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali.

ART. 22.

Per la nomina a segretario comunale nella provincia di Bolzano è prescritta la piena conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

Per la nomina a segretario dei comuni della provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino.

ART. 23.

Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, in modo da rendere possibile, in analogia alla normativa statale per il personale dei segretari comunali, la partecipazione ai concorsi per le singole sedi ai segretari in servizio sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle altre province.

ART. 24.

Per assicurare l'osservanza degli obblighi imposti per legge concernenti servizi di interesse generale dello Stato espletati dai comuni, rimane ferma, ai sensi delle leggi vigenti, la competenza degli organi dello Stato alla sospensione ed alla rimozione del sindaco ed all'invio di commissari.

ART. 25.

Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nel ruolo nazionale.

Nell'ambito degli anzidetti principi, i comuni esercitano la propria potestà regolamentare.

ART. 26.

I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità dell'ufficio e

sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.

Essi possono, tuttavia, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre province appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.

TITOLO VII

ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO IN MATERIA ANAGRAFICA

ART. 27.

In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni anagrafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.

Il presidente della giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della provincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d'iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventivamente informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal presidente della giunta provinciale può fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi.

ART. 28.

I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

ART. 29.

In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali

ufficiali di anagrafe, il commissario del Governo, nell'adozione di atti conseguenti alle ispezioni di cui all'articolo 27 e nell'esercizio degli altri poteri in materia anagrafica, provvede a seguito di formale intesa con il presidente della giunta provinciale, facendola risultare nel relativo provvedimento che, altrimenti, non produce effetto.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla data in cui il presidente della giunta provinciale è stato interpellato dal commissario, decide il ministro dell'interno, sentite le predette autorità.

ART. 30.

I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

ART. 31.

Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all'articolo 29 è attribuita al presidente della giunta provinciale la facoltà di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente.

Il presidente della giunta provinciale ha altresì facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.

TITOLO VIII

RICONOSCIMENTO DI DIPLOMI DI DENTISTA CONSEGUITI IN GERMANIA ED IN AUSTRIA

ART. 32.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e

protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'autorizzazione è accordata con decreto del ministro della sanità.

TITOLO IX

PARTICOLARE PROCEDURA PER IL RIPRISTINO DI NOMI E COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

ART. 33.

Ferma restando l'applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliano cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente alla entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome redatto in lingua tedesca, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente al 1° gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda — entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge — al procuratore generale della corte d'appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio di stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.

La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita.

La medesima facoltà spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.

Alla stessa procedura si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposi-

zioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.

ART. 34.

Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza — entro sei mesi dalla ricezione della domanda — con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 35.

I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.

Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel primo comma.

ART. 36.

Si applica la disposizione dell'articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.

TITOLO X

MODIFICAZIONI DI CIRCOSCRIZIONI
GIUDIZIARIE

ART. 37.

I comuni di Anterivo, Trodena e Proves cessano, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, di far parte della

circoscrizione territoriale delle preture di Cavalese e di Cles e del tribunale di Trento e sono inclusi nella circoscrizione territoriale degli uffici come appresso indicati:

Anterivo e Trodena, pretura di Egna, tribunale di Bolzano;

Proves, pretura di Bolzano, tribunale di Bolzano.

In conseguenza, la tabella *B*, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive varianti, è modificata per gli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

ART. 38.

Gli affari civili e penali, pendenti davanti alle preture di Cavalese e di Cles, nonché davanti al tribunale di Trento, se provenienti dal territorio dei comuni di Anterivo, Trodena e Proves, sono devoluti di ufficio, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, alla cognizione degli uffici competenti secondo la circoscrizione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

La disposizione non si applica alle cause civili rimesse all'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 62 delle Disposizioni di attuazione al codice di procedura civile approvate con il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, o al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo.

ART. 39.

Le norme del presente titolo entrano in vigore nel novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO XI

INDENNIZZO

ALL'ALPENVEREIN SÜDTIROL

ART. 40.

È autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale indennizzo all'*Alpenverein Südtirol* per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni locali dell'associazione trasferiti al Club alpino italiano con il decreto del prefetto di Trento in data 3 settembre 1923. n. 13165.

TITOLO XII

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

ART. 41.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data è fatto divieto all'ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo.

ART. 42.

Ai fini dell'articolo precedente, il patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le Tre Venezie ed i relativi rapporti giuridici sono liquidati entro 18 mesi dall'ente stesso con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli del presente titolo.

ART. 43.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominata una commissione composta di:

- a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio, con funzioni di presidente;
- b) tre rappresentanti della provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno al gruppo linguistico italiano;
- c) un rappresentante dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;
- d) un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano.

Per quanto attiene al punto b) del successivo articolo 44, relativamente ai beni esistenti in provincia di Trento, i membri di cui alle lettere b) e d) del presente articolo sono sostituiti da quattro rappresentanti designati dalla provincia di Trento.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del vice-commissariato del Governo di Bolzano.

ART. 44.

La commissione di cui all'articolo precedente:

- a) stabilisce i termini e le direttive obbligatorie per l'applicazione dei criteri di cui

al successivo articolo 46, concernenti le alienazioni immobiliari;

b) stabilisce il prezzo di alienazione e le modalità di pagamento, anche rateali, purché non ultratrentennali, degli immobili, sulla base della stima dell'ufficio tecnico erariale e autorizza le operazioni di liquidazione;

c) vigila in genere sulle operazioni di liquidazione;

d) impartisce direttive su ogni altra questione che l'ente ponga in ordine alla liquidazione.

ART. 45.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le Tre Venezie fornisce alla commissione di cui all'articolo 43 gli inventari dei beni immobili di proprietà dell'ente stesso esistenti nella regione.

A richiesta, l'ente è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia necessaria.

ART. 46.

Gli immobili da liquidare sono offerti, a loro richiesta, in vendita ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie, nell'ordine successivo appresso indicato:

a) coloro che erano proprietari prima del 1945 dei beni trasferiti all'ente o loro eredi nei riguardi degli immobili già di loro proprietà nonché coloro che sono locatari di immobili di proprietà dell'ente adibiti a pubblici uffici ovvero locatari o affittuari di immobili, limitatamente al bene locato, quando per questi ultimi il rapporto locativo sia stato instaurato anteriormente al 1964;

b) province, per i beni siti nel loro territorio;

c) comuni, per i beni siti nel loro territorio.

La Commissione di cui all'articolo 43, nell'ambito della categoria di cui alla lettera a), decide, in via equitativa, l'applicazione in concreto del diritto di precedenza.

Per i beni che non siano stati alienati in base ai commi precedenti si procede alla loro vendita mediante asta pubblica, preferendo, a parità di prezzo, gli appartenenti alle categorie sopra indicate in base al loro ordine.

ART. 47.

Per i beni che entro il termine di cui all'articolo 42 non si siano potuti alienare secondo la procedura di cui all'articolo 46,

o nemmeno dopo un'ulteriore asta pubblica, l'ente, in base a disposizioni della commissione, provvede alla alienazione a trattativa privata, entro sei mesi, dei beni stessi alle rispettive province, a comuni, enti pubblici di assistenza, associazioni ed altri enti locali.

Gli immobili eventualmente rimasti invenduti anche dopo tale fase, sono devoluti a titolo gratuito alle rispettive province.

ART. 48.

La commissione di cui all'articolo 43, in base agli elementi forniti dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, riferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle operazioni di cui ai precedenti articoli, inviando copia delle relazioni alle province interessate.

ART. 49.

Le norme di cui all'articolo 17 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonché gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.

TITOLO XIII

CONCORSO FINANZIARIO
STRAORDINARIO AL CAI - ALTO ADIGE

ART. 50.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del CAI-Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà, resisi necessari a seguito delle vicende altatesine degli ultimi dieci anni.

TITOLO XIV

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 51.

All'onere di lire 850 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 40 e 50 della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970. Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

FONDI ARCHIVISTICI CHE RIMANGONO ALL'ARCHIVIO DI STATO
DI BOLZANO

- 1) Archivio principesco vescovile di Bressanone;
- 2) Archivio capitolare di Bressanone;
- 3) Atti amministrativi dei capitanati e giudizi distrettuali;
- 4) Atti giudiziari del tribunale di Bolzano;
- 5) Atti giudiziari dei giudizi di varie località;
- 6) Liste di leva;
- 7) Archivio DAT (Società fiduciaria germanica liquidazione beni optanti);
- 8) Archivio DEFI (Delegazione economico-finanziaria italiana).

FONDI ARCHIVISTICI CHE VENGONO TRASFERITI ALL'ARCHIVIO
STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

- 1) Archivi dei conventi soppressi;
- 2) Archivio della contea del Tirolo;
- 3) Pergamene di Bolzano, Bressanone e Gudon;
- 4) Catasti e raccolte di mappe;
- 5) Atti delle giurisdizioni nobiliari di Bolzano e Merano = Landeshauptmannschafts-Akten;
- 6) Libri giudiziari di insinuazione = Verfachbücher;
- 7) Commissione sistemazione servitù (esoneri fondiari);
- 8) Notai di Bolzano;
- 9) Archivi dei comuni;
- 10) Fondazione Kraus di Castelrotto;
- 11) Archivio Dasser in San Martino Torgadera;
- 12) Archivio di Castel Kasten (Montesilandro);
- 13) Magistrato mercantile di Bolzano;
- 14) Collezione Steiner;
- 15) Urbari e inventari di chiese e confraternite.

Per gli atti ai nn. 1, 9, 13 e 15 restano salvi eventuali diritti di terzi.

TABELLA B

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE PRETURE, DISTINTA PER
CORTI DI APPELLO E PER TRIBUNALI

Omissis.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

TRIBUNALE DI BOLZANO.

Pretura di Bolzano: Bolzano, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Fiè, Laives, Lauregno, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Proves, Renon, San Genesio Atesino, Sarentino, Terlano, Tires.

Omissis.

Pretura di Egna: Aldino, Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Magrè all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena.

Omissis.

TRIBUNALE DI TRENTO.

Pretura di Cavalese: Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfioriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme.

Pretura di Cles: Bresino, Cagnò, Cis, Cles, Coredo, Cunevo, Flavon, Livo, Nanno, Revò, Romallo, Rumo, Sanzeno, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Tres, Tuenne, Vervò.

Omissis.